

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2366

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PEZZATI

Presentata il 4 ottobre 1973

Riliquidazione della pensione di vecchiaia a favore dei pensionati che abbiano raggiunto 35 anni di contributi effettivi anteriormente al 10 maggio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema pensionistico ha subito nel corso dell'ultimo decennio rilevanti modifiche di cui occorre far cenno.

Con la legge 21 luglio 1965, n. 903 venne introdotto l'istituto della pensione di anzianità che permetteva il godimento della pensione ai lavoratori che, indipendentemente dall'età e pur continuando a lavorare, potevano far valere trentacinque anni di contribuzione effettiva all'INPS.

Con la legge 18 marzo 1968, n. 288 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 venne introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione sulla base della retribuzione annua, desumibile dalle ultime 156 settimane, per coloro che maturavano l'età pensionistica dopo il 1° maggio 1968.

Successivamente con la legge 30 aprile 1969, n. 153 è stata concessa la possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione dal sistema contributivo a quello retributivo in favore dei pensionati già liquidati anteriormente al 1° maggio 1968 e già titolari della pensione di anzianità.

Infatti ai sensi dell'articolo 11 della suddetta legge il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge

21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, può ottenere la riliquidazione della pensione stessa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'attuale formulazione della norma in oggetto crea una grave e inammissibile discriminazione nei confronti di quei pensionati che pur non essendo stati titolari della pensione di anzianità si trovano in identica situazione sostanziale, ma tuttavia, pur avendo in molti casi versato maggiori contributi ed avendo maturato una maggiore anzianità di lavoro, non possono avvalersi dei benefici di cui alla suddetta norma.

La palese ingiustizia che viene creata dall'articolo in oggetto è infatti costituita dall'aver omesso di far beneficiare della possibilità di riliquidazione tutti coloro che pur essendo in possesso di tutti i requisiti necessari, cioè 35 anni di contributi effettivi in costanza di lavoro avendo continuato a lavorare oltre l'età pensionistica, non siano nominalmente titolari di pensione di anzianità.

L'evidente discriminazione creata dalla norma in oggetto può essere maggiormente rilevata dagli esempi che seguono.

Ipotizziamo innanzi tutto il caso di un lavoratore il quale, assunto nel marzo 1931, abbia raggiunto il limite di 60 anni nel gennaio 1960 con 34 anni e 10 mesi di contributi effettivi, ma che abbia proseguito a lavorare fino all'agosto 1967, maturando oltre 36 anni di contributi effettivi.

Ai sensi dell'articolo 11 della suddetta legge n. 153 il lavoratore in questione, non essendo stato nominalmente titolare di « pensione di anzianità », non può avere diritto alla riliquidazione della pensione.

Ipotizziamo ora il caso di un lavoratore, pure assunto nel marzo 1931, il quale abbia raggiunto il limite di 60 anni nell'aprile 1966 avendo raggiunto 35 anni e 1 mese di contributi e che sia stato posto in quiescenza godendo inizialmente la pensione di anzianità, trasformata poi a domanda in pensione di vecchiaia.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge in questione il suddetto lavoratore può invece beneficiare della riliquidazione della pensione essendo stato titolare della pensione di anzianità sia pure per un solo mese.

Dalla esemplificazione di queste due fattispecie risulta quindi evidente la manifesta discriminazione nel trattamento pensionistico che viene creata dall'articolo 11 della citata

legge in quanto il lavoratore che si è trovato nella situazione per prima descritta viene a percepire, per la mancata possibilità di riliquidazione, una pensione nettamente inferiore a quello che si trova nella situazione successivamente indicata, nonostante che sia stato posto in quiescenza in epoca più recente, abbia al suo attivo un più lungo stato di servizio e di conseguenza abbia versato all'INPS maggiori contributi.

Per questi motivi riteniamo opportuno che l'articolo 11 della legge n. 153 venga modificato in modo da equiparare, ai fini del godimento del beneficio della riliquidazione, tutti coloro che, pur non essendo stati titolari di pensioni di anzianità, avendo tuttavia proseguito la contribuzione effettiva in costanza di rapporti di lavoro successivamente alla data di decorrenza della pensione, abbiano raggiunto i 35 anni di contributi effettivi.

Naturalmente, agli effetti economici, la decorrenza della riliquidazione della pensione dovrà decorrere dalla presentazione della relativa domanda.

Considerate le finalità di ordine sociale che la presente proposta di legge intende perseguire rendendo giustizia a tutti quei pensionati che vedono attualmente frustrate le loro legittime aspirazioni di riconoscimento di un diritto fondato su una intera vita di lavoro, confidiamo che la nostra proposta ottenga la vostra autorevole approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il quinto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

« Sono equiparati ai titolari di pensioni di anzianità i lavoratori che, avendo proseguito la contribuzione effettiva in costanza di lavoro successivamente alla data di decorrenza della pensione, facciano valere 35 anni di contributi effettivi in costanza di lavoro prescritti per la pensione di anzianità. La decorrenza della pensione di liquidazione è la stessa di cui al comma precedente ».